

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Per i Sig.ri:

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Arena	Giulia	Palermo	03/10/1983	RNAGLI83R43G273C
Coletto	Eufrasia Pia	San Giovanni Rotondo	24/03/1993	CLTFSP93C64H926V
Di Marco	Emanuela	Palermo	03/02/1985	DMRMNL85B43G273A
Giuffrè	Costanza	Palermo	31/05/1984	GFFCTN84E71G273W
Monsurrò	Viviana	Napoli	18/02/1972	MNSVVN72B58F839W
Ramunni	Giuseppe Giandomenico	Conversano	09/02/1993	RMNGPP93B09C975W
Russo	Pierluigi	Napoli	07/11/1990	RSSPLG90S07F839F
Sannino	Antonio Giulio	Pagani	22/04/1993	SNNNNG93D22G230H
Scalisi	Giuseppe	Catania	31/01/1985	SCLGPP85A31C351G

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, 00186,

CONTRO

- la **Banca d'Italia**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- la **Banca d'Italia – Dipartimento Risorse umane e organizzazione – Servizio risorse umane – Divisione assunzioni e selezioni esterne**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- dei candidati, aventi generalità non conosciute, utilmente ricompresi nell'elenco degli ammessi alla prova scritta per il profilo di interesse di parte ricorrente, che, avendo conseguito un punteggio inferiore a 8 per il voto di diploma, si ritroverebbero estromessi dalla graduatoria in mancanza del computo dell'«anzianità» di conseguimento del titolo in questione;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso riportante «*Risultati della preselezione*», pubblicato in data 14 luglio 2020 sul sito istituzionale www.bancaditalia.it, relativo al «*Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale dell'Area operativa*» indetto in data 19 febbraio 2020 dalla Banca d'Italia – Dipartimento Risorse umane ed organizzazione – Servizio risorse umane – Divisione assunzioni e selezioni esterne (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “*Concorsi ed esami*” - n. 19 del 6 marzo 2020);

- della graduatoria preliminare degli ammessi alla prova scritta del «*Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale dell'Area operativa*», ottenuta a seguito di rituale notifica di istanza di accesso agli atti, nella parte in cui non include in posizione utile gli odierni ricorrenti;

- dell'avviso riportante «*Nota informativa - risultati della preselezione*», pubblicato sul sito web istituzionale della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), in data 14 luglio 2020, che, in riferimento al profilo concorsuale di cui all'art. 1, lettera E), del bando, segnala l'ammissione alla prova scritta, all'esito della preselezione per titoli, di 5.035 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a 10,50;

- del bando di «*Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale dell'Area operativa*», nella parte in cui prevede all'art. 3 («*Preselezione per titoli*»), il computo dell'«anzianità» di

conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale per selezionare i 5.000 candidati da ammettere alla prova scritta;

- dei verbali/atti non conosciuti dagli odierni ricorrenti, concernenti l'istruttoria relativa alla preselezione, nella parte in cui, procedendosi alla valutazione dei titoli dei candidati, è stato attribuito uno specifico punteggio ai candidati per il criterio dell'«anzianità» di conseguimento del diploma;
- ove occorra, del Regolamento del personale della Banca d'Italia e s.m.i., nella parte in cui dovesse interpretarsi nel senso di consentire l'attribuzione del maggior punteggio per l'«anzianità» di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione degli odierni ricorrenti;

E PER L'ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere la prova scritta del «*Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale dell'Area operativa*», per il profilo amministrativo di Vice Assistente (art. 1, lett. E, del bando) e/o ogni altra misura che il Collegio riterrà opportuna;

E PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse in capo agli odierni ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta del «*Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale dell'Area operativa*», per il profilo amministrativo di Vice Assistente (art. 1, lett. E, del bando);

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione degli odierni ricorrenti, valevole per la partecipazione alla prova scritta del «*Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale dell'Area operativa*», per il profilo amministrativo di Vice Assistente (art. 1, lett. E, del bando), nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando del 19 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. VI Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 19 del 6 marzo u.s., la Banca d'Italia – Dipartimento Risorse umane ed organizzazione – Servizio risorse umane – Divisione assunzioni e selezioni esterne ha indetto il «*Concorso pubblico per 105 assunzioni di personale dell'Area operativa*».

2. – Il bando, all'art. 1 («*Requisiti di partecipazione e di assunzione*»), ha specificato i diversi profili professionali ricercati, come di seguito riportati:

- A. 10 Assistenti (profilo amministrativo), con orientamento nelle discipline economiche;
- B. 10 Assistenti (profilo amministrativo), con orientamento nelle discipline giuridiche;
- C. 20 Assistenti (profilo amministrativo), con orientamento nelle discipline statistiche;
- D. 25 Assistenti (profilo tecnico), con orientamento nel campo dell'ICT1;
- E. 40 Vice assistenti (profilo amministrativo).

Gli odierni ricorrenti hanno deciso di concorrere per la selezione di 40 Vice assistenti, presentando la domanda di partecipazione per il relativo profilo (lettera E).

3. – Per quanto di interesse, al supposto fine di selezionare i candidati più meritevoli, parte resistente ha previsto l'espletamento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) preselezione per titoli delle candidature, nel caso di raggiungimento di oltre 5000 domande di partecipazione;
- ii) prova scritta;
- iii) prova orale.

4. – In considerazione dell'elevato numero di domande di partecipazione, la Banca d'Italia ha effettuato la richiamata preselezione per titoli.

Con riguardo alla soglia utile per l'accesso alla prova scritta, il bando di concorso non ha previsto un punteggio minimo, stabilendo, per il profilo concorsuale di cui alla lettera E), di far «superare» la preselezione, ai sensi dell'art. 3 («*Preselezione per titoli*»), ai «*candidati classificatisi nelle prime 5.000 posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile*».

In particolare, ai sensi del menzionato articolo, la *lex specialis* ha prescritto che, ai fini dell'individuazione degli ammessi alla successiva prova scritta, «la Banca d'Italia provvederà alla formazione di una **graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli:**

a) *diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi:*

<i>da 60/100 a 64/100 ovvero da 36/60 a 38/60</i>	<i>punti 1,00</i>
<i>da 65/100 a 69/100 ovvero da 39/60 a 41/60</i>	<i>punti 2,00</i>
<i>da 70/100 a 74/100 ovvero da 42/60 a 44/60</i>	<i>punti 3,00</i>
<i>da 75/100 a 79/100 ovvero da 45/60 a 47/60</i>	<i>punti 4,00</i>
<i>da 80/100 a 84/100 ovvero da 48/60 a 50/60</i>	<i>punti 5,00</i>
<i>da 85/100 a 89/100 ovvero da 51/60 a 53/60</i>	<i>punti 6,00</i>
<i>da 90/100 a 94/100 ovvero da 54/60 a 56/60</i>	<i>punti 7,00</i>
<i>da 95/100 a 99/100 ovvero da 57/60 a 59/60</i>	<i>punti 8,00</i>
<i>100/100 (o 100/100 e lode) ovvero 60/60 (o 60/60 e lode)</i>	<i>punti 9,00</i>

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito:

<i>prima dell'8 aprile 2013</i>	<i>punti 0,50</i>
<i>dall'8 aprile 2013 al 7 aprile 2015</i>	<i>punti 2,50</i>
<i>dall'8 aprile 2015 al 7 aprile 2017</i>	<i>punti 4,50</i>
<i>successivamente al 7 aprile 2017</i>	<i>punti 6,50».</i>

Come si vede, all'«anzianità» di conseguimento del diploma parte resistente ha riconosciuto un notevole peso in termini di punteggio. Il che, nei fatti, è stato determinante per l'ammissione al prosieguo concorsuale.

Tale previsione, di per sé non immediatamente escludente per gli odierni ricorrenti, si è rivelata tale al momento della pubblicazione dei risultati della preselezione, con conseguente lesione della sfera giuridica della stessa.

5. – Difatti, in data 14 luglio u.s., parte resistente ha pubblicato sul proprio sito *web* l'avviso recante «*Risultati della preselezione*», resi disponibili ai candidati unicamente tramite accesso alla relativa area personale.

In particolare, con l'impugnata nota informativa relativa ai risultati della preselezione, la Banca d'Italia ha comunicato che, in relazione al concorso di cui alla lettera E), sono stati «*ammessi alla prova scritta n. 5.035 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a 10,50*». Senonché, una volta eseguito l'accesso per via telematica alla propria area personale, parte ricorrente ha appreso di non essere stata ricompresa tra gli ammessi al prosieguo concorsuale, avendo totalizzato i seguenti punteggi:

COGNOME	NOME	VOTO DIPLOMA (LETT. A)	«ANZIANITÀ» DIPLOMA (LETT.B)	TOTALE
Arena	Giulia	9	0,50	9,50
Coletto	Eufrasia Pia	9	0,50	9,50
Di Marco	Emanuela	9	0,50	9,50
Giuffrè	Costanza	9	0,50	9,50
Monsurrò	Viviana	9	0,50	9,50
Ramunni	Giuseppe Giandomenico	9	0,50	9,50
Russo	Pierluigi	9	0,50	9,50
Sannino	Antonio Giulio	9	0,50	9,50
Scalisi	Giuseppe	9	0,50	9,50

Dalla semplice lettura dei punteggi ben si comprende, dunque, come «a fare la differenza» sia stata l'«anzianità» di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In altri termini, l'odierna parte ricorrente, nonostante l'ottenimento del punteggio massimo al diploma, è stata «scavalcata» da candidati con meno esperienza, diplomatisi negli utili anni.

6. – Sicché, senza il requisito che si ritiene illegittimo, parte ricorrente avrebbe certamente ottenuto l'ammissione alla fase successiva del concorso poiché ha ottenuto il massimo punteggio ottenibile (9/9) in relazione al voto di diploma e, pertanto, rientrerebbe all'interno delle prime 5.000 posizioni.

7. – Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – SVIAMENTO E ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 34, 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE.

Come evidenziato in narrativa, la Banca d'Italia ha introdotto, ai fini della preselezione per titoli dei candidati partecipanti alla procedura di che trattasi, il computo dell'«anzianità» di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

In altri termini, ad essere premiata è la minor distanza dalla data di conseguimento del citato titolo di studi, che ha finito, in aperto contrasto con i principi costituzionali chiamati a sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, per precludere definitivamente ai ricorrenti l'utile partecipazione all'*iter* concorsuale.

Apparentemente, l'introduzione del requisito dell'anzianità di diploma potrebbe corrispondere all'intenzione da parte della resistente di ricercare candidati giovani.

Purtroppo non è così.

Nell'applicare tale criterio alla realtà è possibile constatare che il risultato finale può essere esattamente l'opposto.

Può, nei fatti, verificarsi che un candidato con un *cursus studiorum* prolungatosi per diversi anni, sol perché abbia conseguito il diploma in data recente, si trovi utilmente collocato in graduatoria a dispetto di colleghi che hanno parimenti conseguito lo stesso, ma in regola con la durata del loro corso di studi. In tal caso, il candidato in questione si vedrebbe avvantaggiato da un proprio demerito piuttosto che il contrario.

D'altro canto, molti dei ricorrenti, dopo l'ottenimento del diploma di istruzione secondaria, hanno continuato il loro percorso di studio conseguendo diversi e numerosi titoli che, in spregio al principio meritocratico, non sono stati valutati dall'Amministrazione per determinare l'esito della preselezione.

È di tutta evidenza che una simile penalizzazione finisce per compromettere la salvaguardia del principio meritocratico e di *par condicio* concorsuale, costituzionalmente garantiti, configurandosi palesemente come illogica e irragionevole.

Difatti, la previsione di che trattasi appare slegata da qualsivoglia principio oggettivo di merito, posto che la valorizzazione del conseguimento del diploma in una certa annualità non garantisce, di certo, la selezione dei migliori candidati o di quelli più giovani.

La questione non è nuova alla Giustizia Amministrativa che, pronunciata con riferimento a un concorso nel quale era previsto un criterio simile a quello in esame, ha chiaramente espresso il principio secondo cui *«sul piano eminentemente pratico, la applicazione della suddetta disposizione ha comportato che concorrenti più anziani della ricorrente che hanno tuttavia conseguito il titolo di studio più tardi riguardo alla medesima abbiano comunque acquisito una posizione migliore in graduatoria [...]; la applicazione concreta di una simile disposizione (preferenza per la "minore anzianità di laurea") disvela dunque una propria intrinseca irrazionalità [...]; il tutto con inevitabile violazione dei principi posti a presidio dell'art. 97 Cost. e dunque con il principio meritocratico che, giocoforza, dovrebbe permeare l'intero sistema dei pubblici concorsi [...]*» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, sent. n. 3129 dell'11 marzo 2020; Sez. III Quater, sent. del 3 gennaio 2019, n. 27).

Ancora, si è in altre pronunce ribadito che *«il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale dell'Amministrazione Pubblica, atteso che lo stesso è un meccanismo imparziale che offre le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, in modo da garantire anche l'efficienza dell'azione amministrativa»* (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/05/2020, n. 3144).

Si badi bene, infatti, che il criterio in discorso e qui censurato ha il dichiarato – ed unico – fine di operare la *preselezione* tra i candidati: rispetto al superiore scopo, non pare revocabile in dubbio l'assoluta inidoneità del mezzo al fine con evidente sviamento del potere dalla sua causa tipica.

Il criterio temporale di (pre)selezione adottato dall'Amministrazione resistente, a differenza della votazione conseguita nel percorso di studi, nulla dice o può razionalmente lasciare presumere in ordine né alla meritevolezza dei candidati né alla loro giovane età.

Quanto alla meritevolezza, appare evidente l'effetto palesemente distorsivo cui il criterio in questa sede censurato conduce sol che si consideri che un candidato, diplomatosi con il massimo dei voti nel giugno del 2016 ha ottenuto un punteggio ai fini della preselezione di 13.50, inferiore a quello riconosciuto ad un candidato diplomatosi solamente l'anno successivo con una votazione inferiore compresa tra 95 e 99 centesimi cui, in base al suddetto criterio, viene attribuito un punteggio di 14.50; ovvero, come nel caso di specie, che un candidato diplomatosi con una votazione di 75 successivamente all'aprile 2017, ha ottenuto, sempre in forza del medesimo criterio, un punteggio ai fini della preselezione, di 10,50 (oggi utile ai fini dell'accesso alla selezione) mentre gli odierni candidati, tutti diplomatisi con il massimo dei voti ma in data precedente al 2013, sono stati esclusi dalla stessa avendo ottenuto un punteggio di 9.50.

Si badi bene che ciò potrebbe essere avvenuto anche se, per ipotesi, i candidati preferiti avessero avuto la stessa età dei ricorrenti esclusi e fossero stati bocciati negli anni precedenti e dunque il conseguimento del titolo in data successiva risulterebbe dovuto ad un loro demerito (SIC!).

Quanto alla giovane età, oltre a tutto quanto già argomentato sopra in ordine all'inidoneità del criterio in questione a selezionare i candidati più giovani, si aggiunga che la stessa è comunque prevista quale titolo preferenziale nell'ambito dei pubblici concorsi *ex art. 3, comma 7, L. n. 127/1997* per attribuire priorità nel caso in cui *“due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio”*.

Nel caso di specie, invece, non è stata data preferenza ai candidati più giovani a parità di punteggio, bensì lo stesso punteggio utile ai fini della preselezione viene attribuito (almeno nelle intenzioni) per la giovane età, con ulteriore eccesso di potere per sviamento.

La Giurisprudenza Amministrativa al riguardo ha correttamente riconosciuto che: *“È evidente che la preferenza per il candidato più giovane d'età intanto può valere, dopo che si siano concluse le operazioni di valutazione delle prove d'esame e dei titoli”* (T.A.R. Campania, sez. II, Salerno, 7/12/2011, n. 1948).

La giovane età, dunque, potrebbe al più essere valutata dall'Amministrazione al termine della procedura selettiva quale titolo di preferenza dirimente per attribuire la priorità ad eventuali *ex aequo*, giammai quale criterio di sbarramento per l'accesso alla procedura selettiva volta ad individuare e selezionare i soggetti più meritevoli.

In conclusione, la Banca d'Italia ha escluso candidati assolutamente meritevoli dall'utile partecipazione alla procedura selettiva in parola, determinando con la propria condotta una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quei candidati (come l'odierna parte ricorrente) che, in possesso del medesimo titolo di studi di chi oggi beneficia dell'utile posizionamento nell'elenco degli ammessi, scontano la «colpa» di essersi diplomati prima rispetto agli ammessi.

II – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL «FAVOR PARTECIPATIONIS».

Peraltro, la previsione di cui si discute si appalesa contraddittoria rispetto a quanto previsto in materia dal Regolamento sul personale della Banca d'Italia.

Detto Regolamento, infatti, ai sensi dell'art. 12 («Assunzioni»), si limita a prevedere che «Le assunzioni sono disposte mediante pubblico concorso. [...] I titoli prescritti per l'assunzione sono:

A) per i profili amministrativo e tecnico: **possesso di uno dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado di volta in volta indicati nei bandi di concorso nonché, per l'assunzione al grado di Assistente, degli eventuali ulteriori titoli e/o requisiti professionali richiesti;**

B) per il profilo tecnico-operativo: **possesso di diploma professionale/di licenza di scuola secondaria di secondo grado nonché degli eventuali ulteriori titoli e/o requisiti professionali richiesti in relazione a speciali qualificazioni di mestiere.».**

Conseguentemente, non trova spazio (né può essere ragionevolmente compresa) alcuna previsione - che diventa nei fatti escludente - circa l'anno di conseguimento del titolo di studi.

In altri termini, l'amministrazione avrebbe dovuto giustificare attraverso un'adeguata motivazione la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tal fatta.

Il Bando impugnato, infatti, è totalmente privo di qualsiasi premessa motivazionale in relazione al sostrato normativo e regolamentare sul quale tale previsione si fonda ed inoltre, con riferimento allo specifico limite dell'anzianità del titolo, non si preoccupa neanche di indicare la fonte normativa posta a sostegno della scelta illegittima.

La Banca d'Italia, pertanto, ha agito in assoluto eccesso di potere per avere esercitato un potere non attribuitole dalla legge ed in disprezzo degli obblighi motivazionali relativi alle ragioni normative eventualmente legittimanti una tale scelta.

Piuttosto, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al concorso in parola, ha inserito una previsione che confligge visibilmente non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., impedendo ai ricorrenti di concorrere in posizione di parità con altri candidati in possesso del medesimo titolo.

Si deve infatti necessariamente rilevare che un simile *modus operandi*, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperto contrasto con i principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, la quale, nel caso delle procedure concorsuali, deve comunque tendere alla selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012). A quanto esposto si aggiunga poi che in tema di concorsi pubblici vige il principio generale del *favor participationis*, che impone all'Amministrazione di favorire il massimo accesso alle procedure concorsuali senza la possibilità di introdurre previsioni limitative non sorrette da un'adeguata *ratio* giustificativa.

L'opposta scelta di escludere gli odierni ricorrenti dalla prova scritta si appalesa perciò indubbiamente irragionevole, sproporzionata e arbitraria.

*_*_*_*

SULLA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI

Parte ricorrente ha richiesto, per quanto qui di interesse, con rituale istanza di accesso agli atti, le generalità di un soggetto controinteressato, al fine rispettare le regole di rito in tema di ammissibilità del ricorso. L'Amministrazione, all'atto di proposizione del presente ricorso, non ha ancora fornito alcun riscontro alla predetta richiesta e, considerato l'invio da parte della stessa di una graduatoria anonima, l'odierna parte ricorrente non ha potuto provvedere alla notifica del presente atto ad almeno un controinteressato.

In verità, l'identificazione del corretto controinteressato non è agevole poiché il soggetto titolare di un interesse opposto a quello fatto valere con il ricorso, dovrebbe essere il candidato che, ad oggi, è utilmente collocato nella graduatoria di ammessi, e che con l'accoglimento del ricorso sarebbe espunto dal predetto elenco.

In altre parole, il soggetto controinteressato è quel candidato che ha ottenuto un punteggio inferiore a $\frac{8}{9}$ (nuova soglia rilevata con la graduatoria virtuale, in atti), ma che oggi si trova in posizione utile con un punteggio minimo di 10,50 (soglia di cui si chiede l'annullamento).

In questi termini, come dimostrato in atti, sono state richieste a parte resistente le generalità del soggetto controinteressato in vista della rituale notifica del ricorso introduttivo.

Tuttavia, considerata la difficoltà di notifica ai soggetti controinteressati, si chiede di integrare sin d'ora il contraddittorio, attraverso la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a..

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Ad ogni modo, tale adempimento, nel caso concreto, può considerarsi superfluo.

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto nelle more della formulazione della graduatoria definitiva, poiché non sono identificabili.

In particolare, il T.A.R. Lazio – Roma, ha precisato che *«in tema di pubblici concorsi, non richiede la partecipazione degli altri concorrenti il giudizio proposto da uno dei candidati contro la propria esclusione, ove quest'ultima sia stata disposta anteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, atteso che, in tale evenienza, non sono configurabili posizioni di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento in conflitto con l'interesse all'annullamento. Invece, qualora l'esclusione sia disposta dopo la chiusura del procedimento per la nomina dei vincitori, rivestono la posizione di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l'escluso, i quali acquisiscono dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l'alto nella graduatoria stessa ed hanno, pertanto, interesse alla conservazione dell'atto, salvo che siano dedotte censure che, ove fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, nel qual caso, sono controinteressati nel relativo giudizio e, pertanto, contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa»* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, 26/02/2015, n. 3376).

Nel caso di specie, è dimostrato in atti che il presente ricorso introduttivo è stato proposto in data antecedente alla redazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, le cui prove sono ancora in fase di svolgimento.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta esclusione degli odierni ricorrenti dall'utile partecipazione alla procedura concorsuale, con un conseguente danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Sussistono, infatti, le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare, considerato che, **trattandosi di iter selettivo in corso, vi è il concreto rischio che i ricorrenti vengano esclusi dalla partecipazione all'iter selettivo sulla base di un requisito di per sé discutibile e irragionevole, rappresentato dall'anno di conseguimento del diploma di studi.**

Si consideri, nella specie, che parte resistente, **in data 5 agosto u.s.** (con nota prot. n. 1030484/20), ha già provveduto alla nomina della Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del concorso per l'assunzione dei 40 Vice assistenti.

Ciò induce a ritenere che la convocazione alla prova scritta avverrà in tempi brevi.

Tramite l'annullamento del requisito in parola, i ricorrenti avrebbero la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale in condizioni di assoluta regolarità, avendo ottenuto un punteggio tale da consentire loro, venuto meno il computo dell'anzianità del titolo, di essere ricompresi nel novero degli ammessi.

La reiezione della richiesta misura cautelare determinerebbe, viceversa, il sostanzarsi di un pregiudizio gravissimo e irreparabile a danno degli odierni ricorrenti, che si sommerebbe al pregiudizio già arrecato agli stessi, posto che perderebbero ogni possibilità di concludere la

procedura e, potenzialmente, di essere nominati vincitori, con ogni ovvia conseguenza sul piano personale e patrimoniale che ne deriverebbe.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO- ROMA

- **in via istruttoria**, ex art. 41 c.p.a., disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, ammettere i ricorrenti alla successiva prova scritta del concorso *de quo* e/o ogni altra misura ritenuta idonea, con la conseguente condanna di parte resistente all'adozione di tutti gli atti necessari;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per gli effetti, ammettere gli odierni ricorrenti alle prove scritte del concorso;
- **nel merito e in subordine**, condannare la Banca d'Italia al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per la prova e per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Palermo – Roma, 6 settembre 2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano